



Camera di Commercio
Ravenna



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAVENNA

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

UFFICIO PROVVEDITORATO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
TEMPORANEO PER ESIGENZE STAGIONALI

periodo 01.08.2009 – 31.12.2010

PREMESSA

La Camera di commercio di Ravenna ha la necessità di effettuare un'indagine di mercato per l'individuazione di una o più Agenzie per il lavoro raggruppate, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (art.4 D.Lgs.n.276 del 10.9.2003) a cui affidare, con le modalità previste dal decreto citato e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto "autonomie locali", il servizio di "somministrazione di lavoro" delle figure professionali indicate nel successivo art.1 da impiegarsi presso la sede della Camera di commercio di Ravenna e sedi decentrate di Faenza e di Lugo.

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali, stiano rispettivamente ad indicare e definire:

- APPALTANTE: Camera di commercio I.A.A. di Ravenna, di seguito più brevemente "Camera di commercio";
- CONCORRENTE: si intendono le Agenzie per il lavoro abilitate all'attività di somministrazione ai sensi dell'art.4 del Decreto Legislativo 10.9.2003 n. 276 che partecipano alla presente gara;
- AGGIUDICATARIO O IMPRESA FORNITRICE: si intende l'Agenzia per il lavoro (ovvero le agenzie raggruppate) risultata aggiudicataria della presente procedura.

1. OGGETTO DELL'APPALTO.

L'appalto ha per oggetto l'erogazione del servizio di "somministrazione di lavoro" delle figure professionali ascrivibili alla prima categoria economica della seguente categoria giuridica: "**B**", del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni e Autonomie locali, di seguito indicate, da impiegarsi presso la sede della Camera di commercio ubicata in Ravenna – Viale L.C. Farini n.14 (sede principale) e sedi decentrate di Faenza Via Laghi 59/5 e di Lugo C.so G. Matteotti n.3.

Il ricorso a tale somministrazione ha come finalità precisa quella di procurare all'Ente utilizzatore uno strumento contrattuale dinamico con cui consentire l'impiego temporaneo di manodopera.

I prestatori di lavoro verranno individuati con separati contratti di somministrazione, sulla base delle esigenze e della disponibilità finanziaria dell'amministrazione.

In via del tutto presuntiva si prevede l'impiego al massimo di 6 prestatori di lavoro per 11 mesi cad./anno.

La clausola di non impegno dell'amministrazione a richiedere la fornitura di lavoro temporaneo per un determinato quantitativo e /o importo è da considerarsi "clausola aleatoria" ai sensi e per gli effetti dell'art.1469 del Codice civile, per volontà delle parti.

La Camera di commercio si riserva la facoltà, ai sensi dell'art.57 comma 5 lettera b) del D.Lgs.n.163/2006 di richiedere ulteriori figure professionali in caso di motivata necessità e compatibilmente con le disponibilità della società di somministrazione.

Il fabbisogno annuo presunto è approssimativamente di 11 mesi all'anno per ognuno dei 6 prestatori di lavoro, ma tale quantità è puramente indicativa in quanto legati al reale fabbisogno senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico della Camera di commercio e senza che i concorrenti o l'aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di somministrazione inferiore a quella sopra descritta o comunque nel caso in cui non sorga il bisogno.

Il servizio di somministrazione comprende l'attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale.

2. DURATA.

L'appalto del servizio decorre **dall'1.8.2009 al 31.12.2010** senza possibilità di rinnovo.
L'importo massimo complessivo del contratto è di € 195.000,00 (centonovantacinquemila).
Il fabbisogno annuale del servizio è determinato, in via presuntiva, in n.6 prestatori di lavoro a termine per n.11 mesi/anno). Tale limite non vincola l'Ente e potrà variare in positivo o in negativo sulla base delle reali esigenze. L'importo è indicativo e potrà variare tanto in più quanto in meno senza che ciò costituisca ragione per la richiesta, da parte dell'appaltatore, di compensi aggiuntivi a qualsiasi titolo pretesi.
Le singole forniture di prestazioni di lavoro temporaneo potranno essere richieste entro la data ultima di durata dell'appalto.

3. QUADRO GIURIDICO.

Il quadro giuridico fondamentale di riferimento, è il D.Lgs.n.163 del 12 aprile 2006 di attuazione della Direttiva CEE 18/2004 e 17/2004 e la normativa ad esso collegata, la normativa peculiare delle Camere di commercio per le acquisizioni in economia (D.M.3.12.2004" e, per le parti non contrastanti, contenuta nel D.P.R.n.254/2005; il D.Lgs.n.276 del 10.09.2003 nonché il Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la disciplina del rapporto di lavoro del personale assunto con contratto di somministrazione di lavoro temporaneo nelle pubbliche amministrazioni sottoscritto in data 23 maggio 2000, dal CCNL del comparto del personale del comparto tempo per tempo vigenti.

4. GARANZIE.

In sede di presentazione dell'offerta l'impresa dovrà prestare una cauzione provvisoria di €. 3.900.00 (tremilanovecento), corrispondente al 2% (due per cento) del valore del contratto, ai sensi dell'art.75 del D.Lgs.n.163/2006 mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

A garanzia del completo assolvimento di tutti gli obblighi assunti, l'aggiudicatario, al momento della richiesta da parte della Camera di commercio di attivazione del servizio con successiva erogazione dello stesso, dovrà costituire un deposito cauzionale (cauzione definitiva) di ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale nei modi stabiliti dalla Legge. (art.113 D.Lgs.n.163/2006).

La cauzione definitiva potrà essere prestata tramite fideiussione bancaria o assicurativa contenente le seguenti clausole:

- Scadenza: al termine della prestazione.
- pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta della Camera di commercio.
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

5. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE.

Il servizio di cui all'art.1 dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato, dalla lettera di invito e dal contratto e nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) i prestatori di lavoro oggetto della somministrazione di cui al presente Capitolato, saranno adibiti alle mansioni previste dalla contrattazione collettiva applicata e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia;
- b) i prestatori di lavoro sono soggetti ad un periodo di prova pari a due settimane. In caso di mancato superamento del periodo di prova, l'impresa somministratrice, a richiesta dell'Ente utilizzatore, provvederà alla sostituzione del lavoratore nei tempi previsti per la somministrazione;
- c) l'orario di lavoro sarà fino a trentasei ore settimanali; la Camera di commercio nella richiesta di somministrazione specificherà l'orario di lavoro del prestatore (full time o part-time);
- d) i prestatori di lavoro oggetto della somministrazione di cui al presente Capitolato potranno svolgere lavoro straordinario, ove se ne verificasse la necessità, previa precedente autorizzazione dall'Ente camerale nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva applicata;

- e) i prestatori di lavoro oggetto della somministrazione di cui al presente Capitolato potranno, ove esigenze particolari e motivate lo rendano necessario, essere inviati in trasferta e godranno del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva applicata e dal regolamento interno dell'Ente utilizzatore. In tal caso godranno di una copertura assicurativa a carico dell'impresa somministratrice;
- f) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL applicato da quest'ultimo, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future;
- g) L'amministrazione provvederà a corrispondere al prestatore di lavoro un buono pasto dello stesso valore di quello previsto per il personale di ruolo per ogni singola giornata lavorativa nella quale il dipendente abbia effettuato un orario di lavoro ordinario superiore alle 8,15 ore, con la relativa pausa prevista dal CCNL all'interno della quale va consumato il pasto. Alla data di redazione del presente capitolato, il valore "nominale" del buono pasto attualmente è pari ad €..10,50;
- h) La contribuzione previdenziale è quella per i dipendenti delle Agenzie di somministrazione di lavoro temporaneo;
- i) La contribuzione assistenziale è quella riferita alla posizione INAIL comunicata nella SCHEDA DI RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE;
- j) L'Ente camerale si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni recate dal D.Lgs.n.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, salva la formazione di base e le visite periodiche previste dalla normativa vigente.
- k) Data la natura dell'attività oggetto dell'appalto, ed in particolare delle mansioni cui verranno adibiti i lavoratori interinali pressochè assimilabile a quella dei dipendenti camerale, la Camera di commercio ha valutato **gli oneri della sicurezza pari a zero** in quanto non sussistono rischi interferenti.

6. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE.

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio di cui all'art.82 del D.Lgs.n.163/2006 (prezzo più basso) a favore della società che, in possesso di tutti i requisiti di legge, abbia presentato la migliore offerta e cioè il prezzo più basso, I.V.A. ESCLUSA.

In caso di parità di punteggio l'aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto dall'art.77 del R.D. 23 maggio 1924 n.827.

7. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE.

L'Impresa dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative, regolamentari e alla legislazione speciale per le cooperative sociali vigenti in materia contrattuale, contributiva, antinfortunistica, assistenziale, di diritto al lavoro dei disabili, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa si obbliga altresì ad esibire in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito ai lavori del servizio appaltato. Il mancato adempimento dei sopra menzionati obblighi, costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni di Legge. La Camera di commercio si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale.

L'impresa appaltatrice è inoltre tenuta alla piena osservanza della normativa in vigore in materia di sicurezza del lavoro.

8. OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA.

L'Agenzia aggiudicataria dovrà:

- Mettere a disposizione della Camera la/e figura/e professionali (per il colloquio) **entro 10**

giorni dalla richiesta avvenuta a mezzo fax o posta elettronica, nella quale verrà indicata la professionalità, il profilo professionale ed il grado di esperienza necessario, nonché le modalità e la durata della prestazione di lavoro. Analogo termine viene stabilito per le sostituzioni richieste nei casi previsti.

- Nel caso di assenze del lavoratore, esclusa la fruizione delle ferie, **che superino i 10 giorni** lavorativi del singolo contratto di somministrazione, l'Agenzia si impegna, qualora richiesto, a sostituire il lavoratore somministrato. In tal caso la Camera di commercio dovrà corrispondere soltanto il costo delle ore effettivamente prestate.
- Istruire e formare preventivamente il prestatore di lavoro, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento, nonché delle specifiche competenze, richiesti di volta in volta.
- Trasmettere mensilmente alla Camera copia delle buste paga dei lavoratori impiegati presso le sedi camerali, dalle quali si evinca la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione, della contribuzione e degli integratori aziendali corrisposti.
- Informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso la Camera ai sensi dell'art.23 comma 5 prima parte del D.Lgs.n.276/2003.
- Pagare direttamente al prestatore di lavoro temporaneo le retribuzioni nonché a versare i contributi previdenziali.
- Porre, preferibilmente, a disposizione della Camera di commercio personale che abbia maturato esperienze lavorative presso Enti camerali e/o presso pubbliche amministrazioni del medesimo comparto.
- Prima della stipula definitiva del singolo contratto di somministrazione, il personale messo a disposizione dall'Agenzia sarà sottoposto ad un colloquio, da parte del dirigente competente, al quale sarà presente anche il Responsabile del Servizio destinatario dello stesso, teso ad accertare l'attitudine del medesimo alle mansioni ascritte al profilo professionale richiesto; **Entro 7 giorni dall'esito positivo del colloquio**, il prestatore di lavoro a termine dovrà sottoscrivere il contratto ed iniziare la prestazione.
- Garantire idonea copertura assicurativa di responsabilità civile al prestatore di lavoro.

9. OBBLIGHI A CARICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO.

L'Amministrazione camerale provvederà a:

- corredare ciascuna richiesta delle seguenti informazioni:
 - o descrizione della professionalità richiesta e relativo profilo professionale, il settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario;
 - o le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
 - o l'aliquota INAIL;
- comunicare all'impresa somministratrice il C.C.N.L. da applicarsi nonché i relativi trattamenti retributivi e previdenziali;
- in caso di inadempimento dell'impresa somministratrice, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente previdenziale rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall'impresa somministratrice, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa somministratrice;
- trasmettere all'impresa somministratrice, entro la prima settimana successiva al mese di riferimento, il foglio presenze del lavoratore registrate con sistema elettronico di rilevazione;
- regolare direttamente l'onere del buono pasto, fruibile nelle due giornate di rientro pomeridiano obbligatorio e i rimborsi delle spese eventualmente sostenute in trasferta.

10. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

L'Azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'impresa somministratrice come previsto dall'art. 23 del D.Lgs.n.276/2003.

L'Ente utilizzatore dovrà, quindi, tempestivamente comunicare gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art.7 della Legge 300/1970.

L'impresa fornitrice porterà a conoscenza dell'amministrazione tutte le comunicazioni inerenti al lavoratore temporaneo affinché vengano indicati se e quali provvedimenti disciplinari l'amministrazione intende siano adottati.

Saranno a carico dell'impresa fornitrice i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.

11. AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA.

La Camera di commercio procederà preventivamente, per tutte le offerte presentate, alla verifica dell'integrità dei plichi e della presenza e regolarità dei documenti richiesti nel bando di gara, al fine di ammettere le offerte alla gara. Aprirà dapprima la busta "Documentazione" e poi la busta "Offerta economica" contenute nel plico presentato e si procederà all'aggiudicazione provvisoria.

L'aggiudicazione dell'appalto diverrà definitiva con l'esecutività del provvedimento che approva il verbale di gara.

Ulteriori avvertenze per l'espletamento della gara:

- l'Amministrazione appaltante avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti;
- saranno escluse le offerte pervenute oltre il termine indicato;
- le offerte presentate non possono essere ritirate o sostituite;
- l'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida;
- nel caso di mancata stipula del contratto con l'impresa risultata aggiudicataria, la Camera di commercio potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria;
- non sono ammesse offerte in aumento;
- la Camera di commercio potrà procedere alle verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte ai sensi del D.P.R.n.445/2000;
- nessun compenso verrà riconosciuto alle imprese partecipanti per le spese sostenute per la compilazione dell'offerta.

12. FATTURAZIONE E PAGAMENTO.

Il prezzo offerto, per la realizzazione del servizio si intende fissato dal concorrente in base a calcoli e valutazioni di propria e assoluta convenienza, è onnicomprensivo di tutti gli istituti normativi ed economici e del margine di ricarico a favore dell'impresa fornitrice e pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto salvo aumenti contrattuali e/o modifiche legislative.

La Camera di commercio si obbliga a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria derivante dall'offerta e dal CCNL di riferimento, oltre all'I.V.A. sulla parte imponibile, che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate dai contratti collettivi di riferimento e dagli integrativi di settore.

La Camera di commercio corrisponderà all'Agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.

Al termine di ogni mese di esecuzione del servizio dovrà essere emessa una fattura, calcolata sulle ore EFFETTIVAMENTE LAVORATE, che sarà liquidata a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento nel caso in cui il servizio si sia svolto in conformità a quanto previsto dal presente capitolato speciale di appalto.

L'impresa si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

I crediti dell'appaltatore nei confronti dell'Ente camerale, non possono essere ceduti senza il consenso dell'Amministrazione.

13. SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO TEMPORANEO.

Nel caso in cui le prestazioni lavorative non fossero adeguate a quanto richiesto, l'impresa somministratrice sarà tenuta con ogni onere a suo carico, ivi compresa la possibilità di rivalsa dei prestatori di lavoro, a procedere alla sostituzione degli stessi nel termine perentorio fissato dal periodo di prova, pari a due settimane.

Nel caso di assenze del lavoratore per malattie o qualsiasi altro motivo che superino 10 (dieci) giorni lavorativi (escluse le ferie) ed in caso di dimissioni, la società somministratrice si impegna a sostituire il lavoratore nei tempi previsti per la somministrazione.

In tal caso l'Ente camerale dovrà corrispondere soltanto il costo delle ore effettivamente lavorate.

14. PENALI.

In caso di mancato rispetto dei tempi di messa a disposizione o di sostituzione del personale verrà applicata una penale pari al 30% del costo giornaliero del lavoratore non fornito o non sostituito per ogni giorno di mancata fornitura o di sostituzione.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati all'impresa aggiudicataria dall'Ente camerale. L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Camera di commercio nel termine massimo di giorni lavorativi 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio della Camera, saranno applicate all'impresa le penali come sopra indicate.

L'Ente camerale, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà compensare i predetti crediti con quanto dovuto all'impresa a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dall'impresa stessa, ovvero, in difetto, avvalersi delle altre garanzie rilasciate dall'impresa in sede di aggiudicazione del contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'impresa fornitrice prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Ente stesso a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'impresa fornitrice dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

La Camera di commercio potrà ricorrere a terzi per ottenere l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, addebitando all'impresa aggiudicataria i relativi costi sostenuti.

15. RISOLUZIONE.

Riguardo alle eventuali ipotesi di risoluzione del contratto si sottolinea che:

1. in caso di inadempimento dell'Agenzia anche ad uno solo degli obblighi assunti con la presente contratto, la Camera di commercio, si riserva la facoltà, mediante inoltro di lettera raccomandata A.R., di assegnare all'impresa fornitrice, ex art.1454 c.c., un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intenderà risolto, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte della Camera di commercio. La Camera di commercio, ha facoltà di procedere nei confronti dell'Agenzia per il risarcimento del danno;
2. in ogni caso, si conviene che l'Ente potrà risolvere di diritto ex art.1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'impresa fornitrice con Raccomandata A.R., il contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Agenzia nel corso della procedura di gara;
 - b) ritardo nella somministrazione del personale protrattosi per 20 (venti) giorni lavorativi;
 - c) omessa sostituzione del lavoratore per n.3 volte;
 - d) per mancato rispetto di quanto previsto dal presente capitolato (convenzione) in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di lavoro interinale;
 - e) persistenza nelle inadempienze contrattuali, nonostante la diffida, ripetuta per 3 volte per

iscritto;

f) per grave negligenza nell'esecuzione.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.

16. RECESSO.

La Camera di commercio, ha diritto, nei casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti dell'impresa fornitrice, anche se non gravi;

di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Agenzia con lettera raccomandata A.R..

In caso di recesso della Camera di commercio, l'impresa fornitrice ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo n.1671 del codice civile.

17. SPESE CONTRATTUALI.

È a carico dell'appaltante l'I.V.A. relativa ai corrispettivi di contratto. Tutti gli oneri tributari presenti e futuri, di qualsiasi natura, sono completamente a carico dell'appaltatore, in esso comprese le spese per la stipula del contratto, i diritti di segreteria, l'imposta di bollo e registro e quant'altro necessario.

18. RISERVATEZZA.

L'aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.n.196/2003.

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.n.196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla legge 7.8.1990 n.241. In particolare i dati personali richiesti per la partecipazione alla presente gara hanno la sola finalità di consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza di cause ostative.

19. VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.

La Camera di commercio si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'aggiudicatario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'aggiudicatario stesso di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato o al contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

20. FORO COMPETENTE.

Al Foro di Ravenna è riservata la competenza esclusiva per la risoluzione di qualsiasi controversia giudiziaria relativa alla esecuzione del servizio di cui al presente capitolato.

21. DISPOSIZIONI FINALI.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile , alle altre disposizioni di legge in materia ed in particolare alle norme del D.Lgs.n.276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, intendendosi per tali tutti i provvedimenti legislativi e regolamentari disciplinanti il lavoro temporaneo. Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al Capitolato.

E' fatto salvo, altresì, il disposto dell'art.36 comma 2 del D.lgs.n.165/2001 secondo cui la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, fermo restando ogni responsabilità e sanzione.